

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1515)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SEIGNI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1961

Tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle acquaviti

ONOREVOLI SENATORI. — È nota l'importanza che, nel più vasto quadro dell'economia vitivinicola, ha assunto, specie in questi ultimi anni, il complesso problema della tutela dei vini a denominazione di origine che, trascinandosi ormai da circa un cinquantennio, si impone all'attenzione del legislatore per una risoluzione, sul piano giuridico, il più possibile aderente alle molteplici esigenze del particolare settore produttivo.

A tale scopo tende il presente disegno di legge che mira a realizzare una maggiore valorizzazione del lavoro dei viticoltori e vinificatori italiani, attraverso la tutela delle denominazioni di origine oggi accreditate sulla base di territori di produzione a volte più vasti di quelli tradizionali, con il rispetto di determinate condizioni di ambiente, di tecnica viticola e soprattutto di un minimo *standard* qualitativo.

Ciò risponde alla necessità di tutelare, nell'interesse dell'economia vitivinicola, gli avviamenti e le capacità di penetrazione che alcuni importanti vini italiani hanno dimostrato di possedere, specialmente sui mercati esteri, evitando il frazionamento delle grandi denominazioni in sottodenominazioni che si risolverebbe in un danno degli avviamenti medesimi.

La difesa degli attuali grandi vini e la spinta a crearne altri, deve, perciò, essere ovviamente realizzata, sia attraverso la disciplina delle denominazioni già esistenti o future riguardanti produzioni molto pregiate di zone ristrette (Barolo, Gattinara, Inferno, Santa Maddalena, eccetera), sia attraverso lo isolamento, nelle grandi zone, di piccole zone di produzioni di alto pregio che possono formare oggetto di particolare disciplina qualitativa e denominativa (Chianti classico nel Chianti, Castello di Soave nella zona di Soave, ecc.).

Il riconoscimento di tali piccole zone o sottozone, per i motivi sopraccennati, comporta uno *standard* qualitativo più elevato di quello generale di zona e, necessariamente, una disciplina più rigida.

In tal modo anche i vini che non sono propriamente da pasto, ma da mezzo taglio, o base per la preparazione di vini speciali (Martina Franca, Barletta, Squinzano, Pri-

mitivo di Manduria, ecc.), vengono a trovare adeguata tutela, soddisfacendo le giuste aspirazioni dei produttori interessati.

Colmando una notevole lacuna dell'attuale legislazione, il provvedimento proposto costituirà un valido strumento per la tutela della produzione vitivinicola, che è condizione anche per il miglioramento della qualità dei vini ponendo i produttori al riparo da illecite concorrenze, sia all'interno che all'esterno della zona di produzione.

A tali criteri è informato il presente disegno di legge che, rispetto a quelli presentati al Parlamento nella prima e nella seconda legislatura reca talune radicali innovazioni rispondenti alla necessità:

di realizzare, con gradi e stadi diversi di regolamentazione, una disciplina meno rigida di quella proposta in passato (come, ad esempio, obbligo della vendita del prodotto soltanto in bottiglie sigillate all'origine; definizioni di determinazioni di origine con riferimenti di difficile interpretazione e applicazione, eccetera);

di tenere conto delle legislazioni degli altri Paesi e, in particolare, di quella francese, in relazione agli sforzi in atto per giungere all'uniformità delle rispettive legislazioni;

di adeguare la disciplina alle notevoli posizioni e iniziative assunte dal nostro Paese in campo internazionale, specie dopo l'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine — la cui legge di ratifica sarà prossimamente presentata al Parlamento — nonchè agli impegni assunti e da assumere, in prosieguo di tempo, nello ambito del Mercato comune europeo.

Largo accoglimento trovano nel disegno di legge le realistiche impostazioni contenute nella recente proposta parlamentare (n. 1044) di iniziativa dei senatori Desana, Ferrari, Militeri, Conti, Zannini e Zaccari, che ha recato un notevole contributo alla soluzione dei vari problemi di cui trattasi.

Nel Capo I del disegno di legge è posta la definizione delle denominazioni di origine in generale (art. 1) e nell'ambito di queste, delle denominazioni di origine dette « controllate » (art. 2), per i mosti e vini che rispondano a particolari requisiti stabiliti in spe-

ciali disciplinari di produzione (artt. 3 e 4), da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica e, nell'ambito poi di queste ultime, alla istituzione di un'altra categoria di denominazioni di origine dette « controllate e garantite » (art. 8), sottoposte a particolari restrizioni, tra cui l'obbligo della vendita in bottiglie, munite di contrassegno di Stato, all'atto dell'immissione del prodotto al consumo (art. 7). L'articolo 8 regola l'uso di tali denominazioni.

Nel Capo II, sono contenute norme dirette a garantire una efficace vigilanza della produzione e commercio dei vini pregiati.

Si prevede in particolare l'istituzione, presso ogni Comune, dell'albo dei vigneti (art. 9); la denuncia della produzione (art. 10); il trasferimento, in caso di cessione a terzi delle uve, della ricevuta del quantitativo denunciato (artt. 10 e 11) la tenuta di appositi registri di carico e scarico per gli industriali ed i commercianti all'ingrosso (art. 12) nonché le indicazioni obbligatorie da apporre sui recipienti o sulle etichette agli effetti della vigilanza (articoli 14 e 15).

Nel Capo III si prevede l'istituzione di un Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine (articolo 16), con il compito, in particolare, di esprimere il parere sui provvedimenti relativi alla determinazione di zone di produzione e al riconoscimento delle denominazioni controllate e di formulare e proporre al Ministro dell'agricoltura i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, nonché di svolgere attività di tutela di dette denominazioni e di propaganda per il miglioramento della produzione vinicola e la affermazione del prodotto.

Alla relativa spesa si provvede, per l'esercizio 1961-62, con un'assegnazione di 150 milioni a carico del bilancio del Ministero della agricoltura e delle foreste, e per gli esercizi successivi con l'assegnazione di un'aliquota del 20 per cento sui proventi della vendita dei contrassegni di Stato di cui al citato articolo 7.

Nel Capo IV è regolata l'attività di vigilanza che, per l'ampiezza degli interessi privati e pubblici in gioco, deve essere esercitata dallo Stato che può avvalersi, in tale opera, dei Consorzi volontari tra produttori, industriali e commercianti, ai quali potranno essere conferiti anche altri compiti, tra cui la distribuzione dei contrassegni di Stato e la costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari per illecito uso delle denominazioni di origine per la cui tutela si sono costituiti.

Naturalmente l'incarico della collaborazione nella vigilanza non può essere affidato, per ciascuna denominazione, che ad un solo Consorzio per assicurare una necessaria unità di indirizzo.

L'incarico ai Consorzi di collaborare alla vigilanza è subordinato a determinate condizioni tra cui è preminente quella dell'importanza degli interessi rappresentati.

Nel Capo V sono indicate le sanzioni da applicarsi per le violazioni alle disposizioni della legge.

È stato poi stabilito con l'articolo 39 che le norme della legge debbano applicarsi anche per le denominazioni di origine delle acqueviti naturali di vino e di vinaccia, a tutela di questo tipico settore di produzione che trova, nel nostro ambiente, tutti gli elementi naturali per affermarsi e competere con le produzioni estere, già adeguatamente tutelate dalle rispettive legislazioni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Art. 1.

Per denominazione di origine dei mosti o dei vini si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche, accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni, usati per designare mosti e vini.

La zona di produzione dei suddetti mosti e vini comprende, oltre il territorio del luogo di produzione indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi, alla data di entrata in vigore della presente legge, si producono, da almeno un decennio, mosti e vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purchè prodotti con uve provenienti esclusivamente dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i sistemi di uso generalizzato della zona stessa.

Le denominazioni ordinarie di origine designano i mosti o i vini ottenuti, secondo gli usi locali, da uve provenienti dalla zona di produzione cui la denominazione si riferisce.

La zona di produzione viene determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Comitato nazionale, di cui al successivo articolo 16. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le denominazioni di origine dette « controllate », sono riservate a mosti ed a vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di queste denominazioni, in speciali disciplinari di produzione.

Il riconoscimento di tali denominazioni viene effettuato, contemporaneamente all'ap-

provazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Comitato nazionale previsto dall'articolo 16. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto suddetto potrà essere concesso un termine non superiore a mesi sei per lo smaltimento del prodotto già in commercio alla data della sua pubblicazione.

La denominazione di origine « controllata » non è consentita per i mosti e i vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

Art. 3.

Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo precedente, saranno stabiliti:

- a) la delimitazione della zona di produzione;
- b) le condizioni di produzione (vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalità di preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni);
- c) la resa massima dell'uva in mosto o in vino;
- d) le caratteristiche chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino;
- e) le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine di cui al successivo articolo 4.

Il disciplinare di produzione potrà prescrivere:

- 1) un graduale aumento nel tempo del rapporto-uva-mosto-vino di cui alla lettera c), al fine di raggiungere migliori livelli qualitativi;
- 2) disposizioni, circa la capacità, i tipi di recipienti e relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio;
- 3) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la vinificazione di uve fuori della zona di produzione con l'osservanza degli usi tradizionali della zona stessa sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi, spumanti, vini aromatizzati, nonchè acqueviti, al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto base.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli dell'industria e del commercio, delle finanze e del commercio con l'estero, possono essere consentite, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri, la preparazione ed il confezionamento di vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » destinati all'esportazione, con caratteristiche diverse da quelle stabilite nei relativi disciplinari di produzione.

Art. 4.

Il disciplinare di produzione relativo a mosti e vini di tipi diversi portanti una medesima denominazione di origine, potrà stabilire varianti nella zona di produzione, in relazione alle diverse necessità e condizioni tradizionali di produzione.

Il disciplinare di produzione potrà concedere la specificazione aggiuntiva « classico » alla denominazione di origine controllata del prodotto della zona di origine più antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori.

Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine « Chianti », sarà concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del « Chianti classico », delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Nell'interno della zona di produzione potranno essere delimitate sottozone, riservando al loro prodotto una speciale qualificazione geografica in aggiunta a quella generale, purchè tale prodotto risponda a determinati requisiti qualitativi più elevati rispetto a quelli della zona, nonchè a più rigorose condizioni di produzione.

Speciali qualificazioni non geografiche, aventi significato elogiativo della qualità potranno essere riservate per il prodotto avente requisiti qualitativi più elevati e rispon-

dente a più rigorose condizioni di produzione.

Art. 5.

La domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata », deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante lo uso locale della denominazione di origine per indicare il mosto o il vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa dovranno essere documentate le ragioni che abbiano indotto a proporre l'inserimento nella zona di produzione, di territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b) indicazione della zona di produzione (da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000) entro la quale avviene la produzione del mosto o del vino, con notizie sulla ubicazione dei terreni e loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale avente presuntivamente titolo alla denominazione;

d) indicazione dei vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni;

e) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini di altre provenienze, nonchè di altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto;

f) indicazione delle principali caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.

Una copia della domanda e dei relativi documenti deve essere inviata dall'interessato al Ministero dell'industria e del commercio.

La domanda, con la relativa documentazione, è trasmessa, a cura del Ministero della agricoltura e delle foreste al Comitato nazionale di cui all'articolo 16 per il prescritto

parere, che deve essere espresso nel termine di 90 giorni dal ricevimento.

Art. 6.

Le denominazioni di origine dette « controllate e garantite » sono riservate a mosti e a vini che presentino caratteristiche di particolare pregio, e che rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, in speciali disciplinari di produzione.

Il riconoscimento di tali denominazioni e l'approvazione dei relativi disciplinari — che vengono effettuati con decreto del Presidente della Repubblica, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 2 — sono subordinati alla domanda:

a) di tanti produttori che rappresentino oltre il 30 per cento della produzione, quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti, liquorosi, aromatizzati, nonchè acqueviti di vino o di vinaccia;

b) di oltre il 20 per cento dei viticoltori che rappresentino almeno il 20 per cento della superficie complessiva dei vigneti iscritti nell'albo di cui all'articolo 9, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).

Gli istanti, devono dichiarare espressamente di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista dal successivo articolo 7.

La domanda, deve essere avanzata con le medesime formalità previste dall'articolo precedente.

Art. 7.

I vini con denominazione di origine « controllata e garantita » devono essere immessi al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, recanti le indicazioni di cui all'articolo 15 della presente legge e muniti, a cura delle ditte imbotigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato, porterà la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - denominazione di origine controllata e garantita... » completata con la denominazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio e delle finanze, saranno stabilite le modalità per il controllo, la distribuzione e le altre caratteristiche dei contrassegni, il cui prezzo non potrà essere superiore a lire 3 per litro, nonchè l'ente o gli enti incaricati della distribuzione dei contrassegni medesimi.

Il provento della vendita dei contrassegni affluirà al bilancio dell'entrata dello Stato.

Una quota pari al 20 per cento di tale gettito sarà devoluta agli enti incaricati della distribuzione per rimborso spese e ripartita con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Un'ulteriore quota del 20 per cento sarà devoluta al Comitato di cui all'articolo 16, a scopi di studio e di propaganda per una migliore produzione e una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge.

Art. 8.

L'uso delle denominazioni ordinarie di origine è consentito soltanto per i mosti e i vini ottenuti, secondo gli usi locali, da uve provenienti dalle zone appositamente delimitate.

L'uso delle denominazioni « controllate » o « controllate e garantite » è consentito soltanto per i mosti e i vini che rispondano ai requisiti stabiliti nei disciplinari di produzione.

Nelle zone di produzione dei mosti e dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », i vini, ivi prodotti, che non abbiano i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione, non possono essere immessi al consumo sotto le denominazioni di cui all'articolo 1. È consentita l'indicazione del luogo di produzione purchè preceduta dalla menzione, in uguali caratteri, della ditta produttrice.

CAPO II

ALBO DEI VIGNETI - DENUNCIA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 9.

Nelle zone di produzione di mosti e vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », i vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito in ogni Comune.

L'iscrizione nell'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, presentata al Comune e corredata da una dichiarazione del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il vigneto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

L'iscrizione dei vigneti nell'albo di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 500 per ogni ettaro di vigneto o frazione di ettaro da pagarsi in modo ordinario.

Per ciascuna iscrizione al Comune compete un diritto fisso, rispettivamente, di lire 1.000 e di lire 250, per ogni ettaro o frazione di ettaro di vigneto in coltura specializzata o promiscua.

Il conduttore è tenuto a denunciare al Comune nel termine di 60 giorni le variazioni di consistenza del vigneto iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Le Amministrazioni comunali e gli incaricati della repressione frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i Consorzi di cui all'articolo 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone l'iscrizione nell'albo e denuncia il responsabile all'Autorità giudiziaria.

Art. 10.

Il conduttore del vigneto iscritto nell'albo, che intende dare al suo prodotto una denominazione di origine « controllata » o « control-

lata e garantita » è tenuto a denunciare al Comune, entro 10 giorni dalla fine della vendemmia, la quantità di uva prodotta, e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il vigneto da cui proviene il prodotto.

Il Comune rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato.

Al Comune competono, per ogni denuncia, il diritto fisso di registrazione di lire 100 e di lire 10 per ogni quintale di uva o frazione.

Nella ricevuta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) quantità di uva e corrispondente denominazione di origine;
- b) ubicazione dei vigneti da cui l'uva proviene e luogo di destinazione;
- c) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, dell'acquirente e del destinatario;
- d) data di presentazione della denuncia.

Art. 11.

Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi l'uva denunciata o il mosto o il vino ottenutone, trasferisce all'acquirente, previa annotazione apposta nello spazio all'uopo riservato la ricevuta della denuncia di produzione o sue frazioni, da allegare a cura dell'acquirente nell'apposito registro in magazzino di carico e scarico prescritto da successivo articolo.

Art. 12.

Gli industriali ed i commercianti di uve, mosti e vini con denominazione di origine sono tenuti a impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte ed acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce della produzione e le relative fatture e, nella parte dello scarico, le parti vendute, con gli estremi delle relative fatture emesse.

Sono esenti dal tenere il registro del magazzino di carico e scarico soltanto i rivenditori al minuto non confezionatori di prodotti in recipienti sigillati aventi capacità inferio-

re a 5 litri; essi però devono conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.

Coloro che producono vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » devono altresì tenere:

a) un registro di produzione per i prodotti da essi preparati;

b) un registro delle materie prime da essi introdotte nei propri stabilimenti in vista della lavorazione, e scaricate man mano ed in misura del loro impiego e della presa in carico nel registro dei prodotti ottenuti.

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e delle finanze, saranno emanate le norme da osservarsi:

a) per la tenuta dell'albo dei vigneti, con le relative formalità per le denunce di iscrizione e di variazione;

b) per la denuncia di produzione ed il rilascio della ricevuta prevista dall'articolo 10;

c) per la tenuta dei registri di magazzino.

Art. 14.

I viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di vini, debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti di vini posti in commercio con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonchè sulle fatture e sui documenti di trasporto, il proprio nominativo o ragione sociale e la sede.

Art. 15.

Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacità non superiore a 5 litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita », o sulle etichette apposte sui mede-

simi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione d'origine sotto la quale il vino è posto in vendita, seguita, immediatamente, al di sotto, della dicitura « denominazione di origine controllata » o « denominazione di origine controllata e garantita »;

b) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente così espressa: « contenuto netto litri... »;

c) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore.

L'imbottigliatore è responsabile della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta o apposte sui recipienti.

CAPO III

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Art. 16.

È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e vini.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è composto:

da quattro funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio;

da due funzionari del Ministero delle finanze;

da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero;

da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

da un rappresentante scelto tra quelli designati dall'Accademia della vite e del vino;

da cinque esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

da due rappresentanti scelti tra sei designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine Nazionale Assaggiatori Vino (O.N.A.V.);

da cinque rappresentanti scelti tra quindici designati dalle Organizzazioni sindacali degli agricoltori;

da cinque rappresentanti scelti tra quindici designati dalle Organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

da tre rappresentanti delle Cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

da tre rappresentanti scelti tra nove designati dalle Organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

da tre rappresentanti scelti tra nove designati dalle Organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

da un rappresentante scelto fra tre designati dalle Organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

da due rappresentanti particolarmente competenti in materia di produzione di vini speciali, scelti tra sei designati dalle competenti Organizzazioni sindacali;

da un rappresentante dei produttori di acquaviti, scelto fra tre designati dalla competente Organizzazione sindacale;

da un rappresentante scelto fra tre designati dalle Organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 17.

Il Comitato nazionale:

a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 formulando e proponendo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei mosti e dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »;

b) promuove di propria iniziativa — qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati — i decreti istitutivi delle denominazioni di origine;

c) collabora con i competenti Organi statali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi a mosti e vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »;

d) promuove o assume iniziative, con i mezzi finanziari previsti dall'articolo 7 in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) interviene in Italia e all'estero, a tutela delle denominazioni di origine « controllate » o « controllate e garantite », nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali e collabora a questo effetto con i Consorzi volontari di cui all'articolo 21 della presente legge;

f) svolge tutti quegli incarichi che dalle competenti Autorità vengano ad esso affidati nel campo delle sue attività istituzionali, per l'attuazione della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa

l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

Art. 19.

Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro adozione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 17.

Art. 20.

Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscriverlo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62. A tale spesa si farà fronte riducendo rispettivamente di lire 100 milioni e di lire 50 milioni gli stanziamenti iscritti per il medesimo esercizio nei capitoli corrispondenti ai capitoli 52 e 56 del detto stato di previsione per l'esercizio 1960-61.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1961-62 si provvederà alle spese di funzionamento del Comitato mediante l'assegnazione di una ulteriore aliquota del 20 per cento dei proventi delle vendite dei contrassegni di cui al precedente articolo 7, in aggiunta a quella che dovrà essere devoluta al Comitato stesso ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo per gli scopi ivi indicati.

CAPO IV

DEI CONSORZI VOLONTARI

Art. 21.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e previo parere del Comitato previsto dall'articolo 16, con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica, può affidare a Consorzi volontari per la tutela di un vino con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », l'incarico di vigilare sul regolare uso delle denominazioni stesse, e di provvedere alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7.

L'incarico suddetto può essere conferito soltanto a Consorzi i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino oltre il 30 per cento della produzione, quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti, liquorosi, aromatizzati, nonché acquaviti di vino e di vinaccia;

b) comprendano tanti soci che rappresentino almeno il 20 per cento della superficie complessiva dei vigneti — iscritti nell'albo di cui all'articolo 9 — riguardante la corrispondente denominazione di origine, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) siano retti da statuti che consentano l'ammissione nel Consorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti;

d) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni da affidare.

Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Art. 22.

Per ogni vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », l'incarico di cui all'articolo precedente non può essere affidato che ad un solo Consorzio.

Un Consorzio può essere incaricato anche della vigilanza su più vini purchè questi siano ricompresi nella medesima denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ».

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualsiasi modificazione dello statuto dei Consorzi incaricati deve essere approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 23.

La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » deve essere avanzata, dal legale rappresentante del Consorzio volontario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo;

2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Della domanda e dei documenti sopra indicati tre copie debbono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una copia al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 24.

I Consigli di amministrazione dei Consorzi, ai quali è stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 21, può essere sciolto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei Consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 25.

Gli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari possono entrare liberamente nei locali in cui si conservano mosti o vini di cui alla presente legge per verificare le denunce della produzione di cui all'articolo 10, la regolarità dei registri prescritti dall'articolo 12 e prelevare campioni di mosti e di vini.

Le verifiche non possono essere impedita da parte dei detentori i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantità di mosto o vino esistenti nei fusti, nelle botti e nei vasi vinari.

Agli effetti del controllo e delle rilevazioni, sui predetti recipienti deve essere segnata — in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza — la rispettiva capacità, con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantità di prodotto che può essere contenuto in ciascun recipiente.

Art. 26.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) e dal Ministero della sanità.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali e agenti sopra indicati in numero almeno di cinque per ogni controllo di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'iden-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi, ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per la esecuzione della presente legge, si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine di cui al precedente articolo 1, non prodotti nelle zone delimitate, è punito con la reclusione sino a due mesi o con la multa sino a lire 100.000.

Se i vini sono destinati all'esportazione le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 28.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto o venduto o immesso al consumo.

Le stesse pene si applicano a chi vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine « controllata e garantita », i cui recipienti non siano stati muniti del contrassegno di Stato prescritto dal precedente articolo 7.

Se i vini sono destinati all'esportazione, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende,

pone in vendita o comunque destina per il consumo vini con denominazione d'origine semplice oppure « controllata » o « controllata e garantita » in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Art. 30.

Chiunque usa le denominazioni di origine, « controllata » o « controllata e garantita » per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili o impieghi maggiorativi diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la reclusione sino a due mesi e con la multa sino a lire 500.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al comma precedente sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 31.

Chiunque adotta le denominazioni di origine « controllate » o « controllate e garantite » come « ragione sociale » o come « ditta » e ne fa uso, è punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione delle denominazioni di origine.

Art. 32.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al quarto comma dell'articolo 9, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce fino ad un massimo di lire 100.000.

Art. 33.

Il conduttore del vigneto che denuncia a termini dell'articolo 10 un quantitativo di uva superiore a quello effettivamente prodotto è punito con la ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza.

Art. 34.

Le false registrazioni nei registri prescritti dall'articolo 12 sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 200 mila a lire 500.000.

Art. 35.

Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge sono punite con la ammenda da lire 10.000 a lire 200 mila.

Art. 36.

Chi impedisce l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 25 della presente legge o, essendo ritenuto, si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 37.

Le pene comminate nella presente legge non si applicano quando il fatto costituisce più grave reato,

Art. 38.

Trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, è vietato, nel

commercio nella propaganda e nella pubblicità dei mosti e dei vini:

a) qualificare « classico » qualunque mosto o vino a cui tale qualifica non sia stata riconosciuta dai decreti ministeriali di attuazione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, o dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) attribuire, in qualsiasi modo, la qualifica di « disciplinato », o « regolamentato », o « controllato », o « garantito », o « delimitato » o simili ad un mosto o ad un vino o ad un territorio cui tale qualifica non spetti in base ad un decreto presidenziale emanato in forza della presente legge.

Per il prodotto confezionato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, già in commercio alla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni che precedono si applicano a partire dal compimento del secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da lire 10 mila a lire 50.000 per ogni quintale o frazione di prodotto detenuto o venduto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Le norme della presente legge si applicano anche alle denominazioni di origine delle acquaviti naturali di vino e di vinaccia.

Art. 40.

Le norme della presente legge non si applicano al vino « Marsala » e al vino « Moscato Passito di Pantelleria » per i quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle leggi 4 novembre 1950, n. 1069 e 1068.